

PROF. AVV. MICHELE SESTA

Ordinario di Diritto privato nell'Università di Bologna

Direttore del Corso intensivo di Diritto di famiglia

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

TRA DIRITTI DELLA PERSONA E DIRITTI DELLA FAMIGLIA

Bologna, 30 marzo 2005

Abstract

La recente legge n. 6/2004 ha profondamente modificato il titolo XII del libro I del codice civile che ora si intitola “*Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia*”.

L'innovazione più rilevante consiste nell'introduzione della figura dell'amministratore di sostegno cui è dedicato il capo I del predetto titolo XII, mentre nel capo II restano disciplinati gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e della incapacità naturale.

Sin dal confronto con la precedente intitolazione, che faceva riferimento all'infermità di mente, all'interdizione e all'inabilitazione, risulta evidente la *ratio* della riforma che prende finalmente coscienza della necessità di fornire protezione a soggetti non autonomi senza per questo porli in una condizione di emarginazione sociale, quale era quella conseguente alla pronuncia di interdizione o di inabilitazione. La normativa si coordina con gli orientamenti della moderna psichiatria che portarono sin dalla fine degli anni '70 alla integrale riforma della condizione del malato di mente espressa nella legge n. 180/78.

Emblematica della visione precedente e della connessione tra norme codicistiche e norme attinenti il più complessivo trattamento del malato psichiatrico era quella dell'art. 420 c.c., ora abrogato, a norma del quale: «La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se la istanza di interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell'art. 417, è proposta dal pubblico ministero».

La nuova normativa assume una particolare rilevanza sociale nell'attuale momento, contraddistinto dalla esponenziale crescita della popolazione anziana, che appare essere, anche dalle prime applicazioni giurisprudenziali, la destinataria privilegiata della nuova figura.

L'esigenza da cui prende le mosse la riforma è quella, evidenziata dalla dottrina a partire dagli anni Ottanta, di superare la rigidità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, con le quali, con l'intento di proteggere - sul piano patrimoniale - tanto il soggetto quanto la sua famiglia, si finiva per infliggere restrizioni severe e gravi, comunque non modulabili in relazione al caso concreto.

Ora il legislatore si dimostra particolarmente sensibile ed attento alla tutela della persona del beneficiario, che viene privilegiata rispetto a quella potenzialmente contrapposta degli altri familiari i cui interessi erano invece alla base del sistema precedente, fondato appunto sulla protezione del patrimonio e sulla emarginazione della persona dell'interdetto.

* * *

Molto significativi, a questo proposito, i principi contenuti nella legge:

1. **Status del beneficiario:** mentre le tradizionali misure di protezione incidono sullo *status* della persona, l'amministrazione di sostegno non determina in capo al beneficiario lo *status* di incapace. Il beneficiario, infatti, pur non avendo il potere di compiere gli atti che formano oggetto di amministrazione di sostegno, mantiene la piena capacità con riguardo agli atti per i quali non è stata prevista una specifica limitazione e in ogni caso per quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).
2. **Flessibilità e gradualità:** l'amministrazione di sostegno si caratterizza per la flessibilità; è demandata al giudice tutelare, infatti, la valutazione delle residue capacità del soggetto per il quale si chiede l'amministrazione di sostegno, e in particolare è rimessa al giudice l'individuazione della soluzione più idonea per contemperare esigenze di tutela da un lato, e minor invasività possibile della misura protettiva dall'altro (v. art. 1, l. 6/2004). La concreta attuazione della flessibilità è realizzata grazie al conferimento al giudice tutelare di grande discrezionalità nel determinare i poteri dell'amministratore di sostegno, cosicché l'oggetto dell'amministrazione sarà definito in riferimento al reale disagio dell'interessato.
3. **Ambito di applicazione della misura di protezione:** l'amministrazione di sostegno costituisce rimedio principale e preferenziale per la gestione della minorità, e, pertanto,

interdizione e inabilitazione potranno essere applicate solo qualora l'amministrazione di sostegno risulti inadeguata al caso concreto. A seguito della riforma, deve ritenersi che questi due istituti non siano affatto legati alla gravità della patologia dell'interessato, come emerge con chiarezza dal combinato disposto degli artt. 404 e 414 del codice. Il primo, infatti, si riferisce ad una persona che per effetto di una infermità psichica si trovi nella impossibilità, anche *parziale o temporanea* di provvedere ai propri interessi; mentre il secondo stabilisce che possono essere interdette le persone che si trovino in condizione di abituale infermità di mente *quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione*. Interdizione ed amministrazione di sostegno rispondono dunque a politiche legislative diametralmente opposte; la prima, in particolare, è volta a rimuovere la capacità della persona, e, quindi, è oggi applicabile (sempre solo se necessaria) a fronte di gravissime infermità psichiche, che rendano il soggetto del tutto inconsapevole di se stesso e del mondo circostante.

4. **Possibile carattere temporaneo della misura:** l'amministrazione di sostegno può avere anche carattere temporaneo, come si deduce dall'art. 405, comma 5, n. 2), ove si afferma che nel decreto di nomina deve essere indicata la «durata dell'incarico, che può essere a tempo indeterminato».
5. **Ruolo dei servizi sanitari e sociali:** l'art. 406 c.c., comma 3, prevede che «I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a porre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornire comunque notizia la P.M.».

* * *

Poteri dell'amministratore e limiti del beneficiario

Per quanto più specificamente riguarda i poteri dell'amministratore di sostegno, essi vengono plasmati dal decreto di nomina (ex art. 405, n. 3 e 4 e 411 c.c.). Secondo quanto previsto dall'art. 405 c.c., infatti, il decreto deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. La dizione della norma riconduce alla grande discrezionalità concessa al giudice tutelare nel definire i poteri dell'amministratore, alla quale corrisponde l'esigenza di attuare concretamente i principi di flessibilità e gradualità delle misure di tutela che hanno animato la riforma. A tale previsione si coordina quanto previsto dall'art. 411, ultimo comma, in forza del quale al giudice è consentito stabilire nel decreto di nomina - o eventualmente anche in un momento successivo, con

decreto motivato - che determinate disposizioni di legge previste per l'interdetto o l'inabilitato si estendano anche all'amministratore di sostegno [*Problema della capacità matrimoniale*].

Sul piano della analisi della norma, è opportuno precisare quale differenza intercorra tra l'«oggetto dell'incarico» e gli «atti che l'amministratore di sostegno può compiere». Con la prima espressione si deve intendere l'insieme dei compiti che sostanziano l'ambito dei poteri conferiti dal decreto all'amministratore, inerente sia alla sfera personale che alla sfera patrimoniale, mentre tra gli atti potranno essere ricompresi sia specifici atti, sia categorie di atti affidati all'amministratore.

Nel decreto di nomina vengono determinate anche le limitazioni alla capacità del beneficiario. Il giudice tutelare potrà allora prevedere che specifici atti siano esclusi totalmente dalla capacità del beneficiario, o che altri possano essere da questo compiuti soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (ex art. 405, comma 4, n. 4). A seguito dell'istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti; gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, secondo quanto previsto dall'art. 409 c.c., e gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni (neppure parziali). Alla prima categoria appartengono gli atti della c.d. contrattualità minima, ovvero quelli che afferiscono allo svolgimento di attività quotidiane e che pertanto non comportano un sacrificio economico per il beneficiario. Rispetto ad essi sussiste un problema definitorio di non poco conto, che potrebbe comportare conseguenze notevoli anche sul piano della sicurezza del traffico giuridico e della tutela dei terzi.

Prime applicazioni giurisprudenziali della legge:

Trib. Roma, 19 marzo 2004.

Trib. Roma, 22 marzo 2004.

Trib. Parma, 2 aprile 2004.

Trib. Milano, 16 aprile 2004.

Trib. Palmi, 24 maggio 2004.

Trib. Catania, 26 ottobre 2004.

Trib. Cosenza, 28 ottobre 2004.

Trib. Pinerolo, 4 novembre 2004.

Trib. Modena, 15 novembre 2004.

Trib. Roma, 28 gennaio 2005.

Trib. Roma, 19 febbraio 2005.

Trib. Modena, 22 febbraio 2005.